Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 30 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 945.

Disciplina della costituzione e dell'emissione di azioni e di obbligazioni delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sino all'attuazione del nuovo Codice di commercio sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, le costituzioni di società commerciali, con capitali di oltre un milione di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni di società commerciali, che, seppure deliberati o da effettuarsi in una o più riprese dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613, superino nel complesso la somma di un milione di lire.

Gli atti relativi non possono essere trascritti, affissi e pubblicati ove non siano corredati della predetta autorizzazione.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 946.

Modificazioni agli organici degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli organici previsti per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dalla tabella *A*) allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella seguente:

	al 1° luglio 1940-XVIII	definitivi in vigore dal 1° gennaio 1941-XIX
Generale ispettore	1	1
Tenenti generali	2	2
Maggiori generali	5	5
Colonnelli	24	30
Tenenti colonnelli	59	74
Maggiori	49	62
Capitani	244	307
Tenenti	206	258
	590	739

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 947.

Assunzione in servizio di 30 candidati dichiarati idonei per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concessa facoltà al Ministero dell'aeronautica di assumere in servizio fino al numero di trenta i candidati dichiarati idonei nel concorso per esami bandito con decreto Ministeriale 20 luglio 1938-XVI per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

Tali assunzioni avverranno nell'ordine risultante dalla graduatoria degli esami a suo tempo formata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 948.

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 1473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Oppanol.	Per la fabbricazione dei cavi e conduttori elettrici sottomarini (concessione valevole fino al 31 dic. 1941).	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i prodotti seguenti:

a) Penne e piume greggie: per essere selezionate, lavorate e ridotte in ornamenti.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX (Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706, e R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170);

b) Distillati di vino: per la fabbricazione di vermut, cognac, whisky e liquori diversi.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX (Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166);

c) Acido arsenioso: per la fabbricazione di prodotti antiparassitari.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XX (R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, convertito nella legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 169).

La concessione è inoltre estesa alla fabbricazione di qualunque prodotto antiparassitario composto con arsenico;

d) Scatole pieghevoli di cartone: per l'imballaggio di ceramiche.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XX (R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 261).

L'agevolezza è inoltre estesa, per lo stesso periodo di tempo, all'imballaggio di vetrerie, di oggetti di alabastro e di cartapesta.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 949.

Autorizzazione di spesa per l'assetto degli edifici per i servizi politico-doganali-turistici ai valichi di frontiera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la costruzione e sistemazione degli edifici addetti ai servizi politico-doganali-turistici ai valichi di frontiera, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 9.000.000 in aggiunta a quella di L. 18.000.000 autorizzata con R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1256.

La nuova autorizzazione sarà ripartita nel modo seguente:

Esercizio 1940-41 . . . . L. 6.000.000
Esercizio 1941-42 . . . . » 2.000.000
Esercizio 1942-43 . . . . » 1.000.000

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 950.

Autorizzazione della spesa per la costruzione di opere intese ad agevolare il traffico degli oli minerali a Porto Marghera (Venezia).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 16.000.000 per la costruzione di opere intese ad agevolare il traffico degli oli minerali a Porto Marghera (Venezia).

La suindicata somma sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 4.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari a partire da quello 1940-41 fino al 1943-44.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 951.

Autorizzazione all'Ente edilizio di Reggio Calabria a donare alla Federazione dei Fasci di combattimento l'edificio costruito per sede della Federazione stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Ente edilizio di Reggio Calabria è autorizzato a fare donazione alla Federazione dei Fasci di combattimento di Reggio Calabria del fabbricato costruito sull'isolato 128 del piano regolatore di quella città con tutte le dipendenze e pertinenze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 952.

Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le pensioni sia dirette che di riversibilità e i sussidi per una sola volta che prima della data di entrata in vigore della presente legge sono stati liquidati e pagati in via provvisoria dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a norma degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 1972, al personale proveniente dalle ex gestioni austriache in base al R. decreto-legge 23 maggio 1924-II, n. 995, nonchè le pensioni che dovranno liquidarsi al personale della medesima provenienza in base alle norme suddette, restano definitivamente a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Il Tesoro contribuisce al servizio di tali pensioni e sussidi mediante il versamento al suddetto Fondo pensioni di una somma annua da stabilirsi in base ad un coefficiente medio di ripartizione determinato in proporzione agli anni di servizio prestati prima e dopo il 16 ottobre 1923-I se trattasi di pensionati della ex Sudbahn, e prima e dopo il 3 novem-

bre 1918 se trattasi di pensionati ex Staatsbahn o provenienti dalle ferrovie ungheresi e riducendo ad un quarto il periodo di servizio anteriore al 1° marzo 1920.

Resta con ciò abrogato quanto disposto al secondo comma degli articoli 16 e 17 del citato R. decreto-legge 23 maggio 1924-II, n. 995.

Art. 2.

Il coefficiente di ripartizione stabilito con i criteri di cui al precedente articolo per i pagamenti di pensioni effettuati fino a tutto il 30 giugno 1938-XVI è del 61 per cento a carico del Tesoro e 39 per cento a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato. Tali percentuali sono valevoli fino al 30 giugno 1943-XXI.

Le percentuali suddette possono, a partire dal 1° luglio 1943-XXI, essere variate ogni quinquennio con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze in relazione al mutato coefficiente di ripartizione che risulti in seguito alla variata situazione delle pensioni nello stesso quinquennio secondo i criteri indicati nel secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

Tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Tesoro dello Stato sarà provveduto al conguaglio tra le somme dovute in base alle norme degli articoli precedenti a tutto il 30 giugno 1939-XVII e i versamenti già effettuati fino alla stessa data a titolo di anticipo dal Tesoro al Fondo pensioni ferroviario.

Art. 4.

Le somme introitate o da introitare dalle Ferrovie dello Stato per ritenute ordinarie e straordinarie e quelle versate dagli agenti per riconoscimenti di servizi di cui all'art. 6 del citato R. decreto-legge 23 maggio 1924-II, n. 995, sono definitivamente acquisite al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Le pensioni e i sussidi di cui all'art. 1 già liquidati in via provvisoria dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono senz'altro resi definitivi. Gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti di liquidazione di pensioni e sussidi emanati posteriormente a tale data sono senz'altro definitivi salvo ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti stessi.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si estendono anche alle pensioni e agli assegni graziali definitivamente liquidati o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato Regime austro-ungarico.

Le percentuali di ripartizione dell'onere delle pensioni e degli assegni graziali di cui al precedente comma sono fissati nella misura del 95,80 per cento a carico del Tesoro, e del 4,20 per cento a carico delle Ferrovie dello Stato e ciò sia per i pagamenti di pensioni effettuati fino al 30 giugno 1938-XVI, sia per quelli che avranno luogo successivamente.

Fra l'Amministrazione ferroviaria e il Tesoro dello Stato sarà provveduto al conguaglio tra le somme dovute in base al precedente comma a tutto il 30 giugno 1939-XVII e i versamenti già effettuati fino alla stessa data, a titolo di anticipo, dal Tesoro all'Amministrazione ferroviaria.

Art. 7.

Tutte le pensioni e sussidi per una sola volta da assegnare per cessazioni dal servizio, successive all'entrata in vigore della presente legge, agli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti al Fondo pensioni ferroviario che in base all'art. 5 della legge n. 742 del 23 luglio 1914, siano stati o saranno assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria o in base a speciale disposizione di legge mantenendo l'iscrizione al Fondo pensioni anzidetto, e i relativi assegni di riversibilità continuano ad essere liquidati dalle Ferrovie dello Stato con le norme contenute nella legislazione sulle pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Gli accertamenti e le determinazioni sulla inabilità fisica, come sulle altre cause di cessazione dall'attività di servizio per il personale di cui al presente articolo, dovranno essere effettuati dagli organi competenti e nei modi prescritti secondo la legge generale sulle pensioni del personale statale.

L'importo delle pensioni o sussidi ed annessi caroviveri di cui al 1° comma del presente articolo viene ripartito a cura delle Ferrovie dello Stato tra il Fondo pensioni ferroviario e l'altra Amministrazione statale presso la quale il personale ha prestato servizio, in ragione della somma globale degli stipendi di tabella organica percepiti dagli agenti prima e dopo il passaggio all'altra Amministrazione dello Stato, analogamente a quanto è previsto nell'art. 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per il caso di passaggio di personale dalla Amministrazione dello Stato ad altri Enti o viceversa.

Il pagamento di tali pensioni è effettuato per ogni pensionato su libretto unico da emettersi dalle Ferrovie dello Stato per l'intiero importo della pensione, ma su ruoli distinti da emettersi dal Ministero interessato per la parte a suo carico e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la parte a carico del proprio Fondo pensioni.

Fino all'attivazione dei due ruoli definitivi viene, a cura delle Ferrovie dello Stato, provveduto alla concessione di un acconto sull'intero importo della pensione mediante la emissione di un ruolo provvisorio unico, salvo rimborso al Fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria delle quote anticipate per conto dell'altra Amministrazione.

Le pensioni e i sussidi per una sola volta assegnati o da assegnare per cessazioni dal servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge, nonchè i relativi caroviveri, sono ripartiti tra il Tesoro ed il Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato a norma del secondo comma del presente articolo e il pagamento delle due quote è effettuato mediante emissione di distinti ruoli da parte del Ministero interessato e dell'Amministrazione ferroviaria.

Le somme anticipate dal Fondo pensioni ferorviario per conto di altre Amministrazioni statali sono addebitate a queste ultime insieme con gl'interessi relativi.

Art. 8.

Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge cessa da parte delle Amministrazioni statali il versamento a favore del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato sia delle ritenute ordinarie e straordinarie di Fondo pensioni effettuate agli agenti ex ferroviari da essi dipendenti, sia del contributo amministrativo. Le ritenute di cui sopra debbono invece essere dalle Amministrazioni versate in conto entrate Tesoro.

Continua ad effettuarsi alle Ferrovie dello Stato il solo versamento delle ritenute per l'Opera di previdenza di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

Le somme versate dalle altre Amministrazioni al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato per ritenute ordinarie o

straordinarie effettuate agli ex agenti e per contributi amministrativi sono accreditate insieme coi relativi interessi alle Amministrazioni medesime.

Art. 9.

Tra le somme addebitate alle singole Amministrazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e quelle ad esse accreditate come all'ultimo comma dell'art. 8, sarà, a cura delle Ferrovie dello Stato, provveduto a conguaglio. La relativa liquidazione finanziaria tra le Ferrovie stesse e ciascuna Amministrazione interessata sarà effettuata in conformità agli accordi che saranno stabiliti tra le parti.

Art. 10.

L'Amministrazione statale, all'atto dell'esonero dal servizio del personale proveniente dalle Ferrovie dello Stato che ha conservato l'iscrizione al Fondo pensioni ferroviario, trasmette alla Corte dei conti — per la registrazione — il solo decreto di cessazione dal servizio dell'agente, salvo alla Amministrazione ferroviaria di provvedere, secondo le norme vigenti per gli agenti iscritti al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, alla concessione dell'acconto e alla liquidazione della pensione definitiva.

Art. 11.

A deroga di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, le pensioni di cui alla presente legge non sono soggette alla ritenuta 2 per cento a beneficio del Tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST-VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 953.

Blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti e successive disposizioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 10 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nessun aumento può essere consentito sui prezzi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino fissati dalle competenti autorità per merci di qualsiasi natura, per le forniture di acqua, gas, energia elettrica, per qualunque uso, nonchè per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, e di tutti gli altri provvedimenti riguardanti i prezzi dei prodotti agricoli e industriali e dei servizi, forniture e prestazioni di qualsiasi specie.

I prezzi delle merci, ed i corrispettivi dei servizi, delle somministrazioni e delle consumazioni nonchè delle forniture e prestazioni per le quali lo siano stati fissati dei prezzi massimi ufficiali non possono essere superiori a quelli praticati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tutte le disposizioni del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486, che non siano in contrasto con il presente decreto, restano in vigore.

Art. 2.

Fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore e dei suoi più stretti congiunti, nelle locazioni di immobili urbani, a qualunque uso destinati, il conduttore ha diritto alla proroga della locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima fino al 31 marzo 1941-XIX.

Eguale diritto spetta al conduttore di fondi rustici per la proroga della locazione fino al termine dell'annata agraria 1940-41.

Per coloro che sono in servizio militare la proroga della locazione non è esclusa dalle esigenze del locatore e dei suoi congiunti.

La proroga di cui ai comma precedenti si applica anche alle locazioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto quantunque siano in corso procedimenti di sfratto, sempre che il conduttore non abbia ancora lasciato l'immobile e che non sia già stata stipulata una nuova locazione di data certa, anteriore a quella sopra indicata.

Nel caso di locazioni con nuovi inquilini o affittuari il divieto di aumento del canone locatizio è regolato dal Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche agli immobili affittati per la prima volta posteriormente al 5 ottobre 1936.

Per gli immobili urbani nei casi di locazione con nuovi inquilini o di proroghe della locazione in corso, sono consentiti aumenti solo nel caso che il canone di affitto diminuito di un terzo risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati. In tale caso però il nuovo canone di affitto non potrà essere superiore all'imponibile aumentato del cinquanta per cento.

Nulla è innovato all'articolo 20 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sul latifondo siciliano.

Art. 3.

I prezzi praticati dagli alberghi, pensioni, locande, ristoranti, trattorie, case e stabilimenti di cura, nonchè pubblici esercizi, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, non possono essere aumentati.

Parimenti non possono essere aumentati i prezzi praticati alla data suddetta dai sub-locatori e dagli affittacamere.

Art. 4.

I salari, gli stipendi ed i compensi di qualsiasi natura, corrisposti a prestatori di opera ai quali si applicano comun-

que le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro non possono essere in alcun modo aumentati.

La validità dei contratti collettivi di lavoro e delle norme equiparate vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto è prorogata di diritto fino al 31 marzo 1941.

Non possono essere aumentate le tariffe comunque regolate da atti della pubblica autorità, da ordinanze corporative o da accordi economici collettivi, per le prestazioni effettuate da esercenti una libera professione.

Le società commerciali, gli enti, gli istituti di qualsiasi natura, pubblici o privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali, non possono aumentare i compensi corrisposti, sotto qualsiasi forma, ai propri amministratori, soci accomandatari, commissari ordinari e straordinari, liquidatori, rispetto a quelli assegnati in base all'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le demolizioni dei fabbricati dei centri urbani attualmente adibiti ad alloggi privati sono sospese.

E' fatto divieto di dare inizio alla costruzione di edifici privati.

Le autorizzazioni e le licenze già concesse si intendono revocate qualora i lavori non siano ancora iniziati.

E' ammessa la costruzione di edifici privati nei centri che non siano capoluoghi di provincia e che non abbiano popolazioni superiori ai cinquantamila abitanti, purchè gli edifici non richiedano l'impiego di ferro, cemento e di altri metalli non autarchici.

Il Ministro per i lavori pubblici può concedere deroghe alle disposizioni previste nel presente articolo relativamente alla costruzione di case economiche e popolari e per i casi di riconosciuto carattere eccezionale ed urgente.

Sono esclusi dal divieto di cui al presente articolo gli edifici rurali.

Art. 6.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono effettuarsi nuovi impianti industriali ed ampliamenti o modifiche di quelli già esistenti.

Il Comitato interministeriale per l'autarchia può consentire la deroga a siffatto divieto qualora ricorrano superiori esigenze per la difesa del Paese.

Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo gli impianti idro-elettrici, pei quali continuano ad applicarsi le norme in vigore.

Art. 7.

Chiunque violi i divieti stabiliti dal presente decreto è punito con le sanzioni previste all'art. 16 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486.

Indipendentemente dal procedimento penale, è dovuto il rimborso dell'indebito percetto purchè sia chiesto dalla parte interessata entro l'anno dell'avvenuta percezione.

Art. 8.

I divieti contemplati agli articoli precedenti cesseranno di avere vigore col 31 marzo 1941-XIX.

Art. 9.

Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative e quelle altre che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI — TASSINARI — HOST VENTURI — SERENA — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 151. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII, n. 954.

Norme di attuazione e d'integrazione della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, riguardante l'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938 sull'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE.

PARAGRAFO 1°. — *Dell'ordinamento dell'Ente.*

Art. 1.

(*Personalità giuridica*).

L'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori ha personalità giuridica ed è soggetto alla vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, che la esercita di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

L'Ente ha sede in Roma e vi sono iscritti d'ufficio gli avvocati ed i procuratori che sono iscritti negli albi o negli elenchi forensi.

Art. 2.

(*Organi dell'Ente*).

Gli organi dell'Ente sono:

a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) i Sindacati fascisti avvocati e procuratori, e per i professionisti iscritti negli elenchi forensi i corrispondenti organi designati dalla legge.

Art. 3.

(*Rappresentanza legale dell'Ente*).

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Il vice presidente coadiuva il presidente, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 4.

(*Consiglio di amministrazione*).

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, ed è composto:

a) da tre rappresentanti effettivi designati ciascuno dai Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

b) dal segretario del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori;

c) da un rappresentante designato dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti;

d) da nove avvocati o procuratori, sei dei quali da sce gliersi tra quelli proposti in numero doppio dal Sindacato nazionale predetto;

e) da un esperto.

Fra i componenti del Consiglio di amministrazione, che siano avvocati o procuratori, il Ministro per la grazia e giustizia nomina il presidente e il vice presidente.

I Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni, ed il presidente della Confederazione fascista professionisti ed artisti possono designare altresì rappresentanti supplenti.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Anche i componenti nominati nel quinquennio in sostituzione di altri decadono dalla carica allo scadere del quinquennio stesso.

Art. 5.

(*Comitato*).

Il Comitato è composto:

a) dal presidente dell'Ente;

b) dal vice presidente;

c) dai tre rappresentanti dei Ministeri;

d) da altri due componenti scelti nel suo seno dal Consiglio di amministrazione tra quelli residenti in Roma.

Per l'esame di determinati oggetti il presidente ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Comitato un altro componente del Consiglio d'amministrazione, che ha voto consultivo.

Art. 6.

(*Attribuzioni del Consiglio di amministrazione*).

Il Consiglio d'amministrazione:

forma i bilanci preventivi e consuntivi ed il bilancio tecnico;

stabilisce la ripartizione dei proventi da assegnarsi al fondo d'integrazione, a quello d'assistenza ed alle riserve;

delibera le tabelle dei coefficienti per la ripartizione delle quote di integrazione e per la liquidazione degli assegni vitalizi;

approva il regolamento interno dell'Ente.

Esercita inoltre le altre attribuzioni prevedute dalla legge e dal presente decreto e quelle che non risultano espressamente attribuite ad altri organi.

Art. 7.

(*Attribuzioni del Comitato*).

Il Comitato esercita le attribuzioni prevedute nel presente decreto e quelle che gli vengono di volta in volta affidate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

(*Sessioni del Consiglio di amministrazione*).

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in sessioni ordinarie nei mesi di aprile e di novembre di ciascun anno e in sessione straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o un terzo almeno dei componenti ne faccia richiesta.

Si riunisce altresì sempre che ne faccia richiesta il Ministro per la grazia e giustizia per deliberare sugli oggetti da lui indicati.

Art. 9.

(*Legalità delle adunanze e delle deliberazioni*).

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'amministrazione e del Comitato è necessaria la presenza rispettivamente di almeno otto e quattro componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 10.

(*Segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato*).

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato sono disimpegnate dal direttore dell'Ente, il quale redige processo-verbale delle adunanze in appositi registri vidimati dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 11.

(*Assenza dalle adunanze*).

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dall'ufficio.

Art. 12.

(*Scioglimento del Consiglio di amministrazione*).

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, il Consiglio può essere sciolto qualora non sia in grado di funzionare regolarmente ovvero per altri gravi motivi.

Con lo stesso decreto l'amministrazione dell'Ente è affidata ad un commissario straordinario.

Il Consiglio deve essere ricostituito entro sei mesi dal decreto di scioglimento. Questo termine può essere prorogato ad un anno con le stesse modalità.

Art. 13.

(*Collegio dei revisori dei conti*).

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di cinque componenti effettivi e altrettanti supplenti, scelti tra persone estranee alla categoria forense e nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Di essi tre componenti effettivi e tre supplenti sono designati rispettivamente dai Ministri per le finanze e per le corporazioni e dal presidente della Confederazione fascista professionisti ed artisti.

I supplenti possono intervenire in sostituzione di qualsiasi componente effettivo.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 14.

(Attribuzioni del Collegio).

Il Collegio dei revisori dei conti esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione ed il presidente del Collegio, od un suo delegato, a quelle del Comitato: essi hanno voto consultivo.

Art. 15.

(Permanenza in carica del Collegio).

Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica anche in caso di scioglimento del Consiglio d'amministrazione.

PARAGRAFO 2°. — *Della gestione finanziaria.*

Art. 16.

(Esercizio finanziario e bilancio).

L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per ogni esercizio il Consiglio di amministrazione forma, nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; ogni quinquennio il bilancio tecnico.

Art. 17.

(Ripartizione annuale delle entrate).

Il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente in quale misura, entro i limiti fissati dall'art. 16 della legge, i proventi accertati in base al bilancio consuntivo debbono essere assegnati al fondo di integrazione, a quello dell'assistenza ed alle riserve.

Determina altresì le somme che debbono essere impegnate a copertura degli oneri a carico del fondo di integrazione.

Art. 18.

(Approvazione dei bilanci).

I bilanci sono comunicati nel termine di trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio d'amministrazione, in triplice esemplare, al Ministro per la grazia e giustizia, che li approva di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

I bilanci sono corredati: quello preventivo e quello consuntivo della relazione dei revisori dei conti; quello tecnico della relazione dell'esperto.

Art. 19.

(Pagamenti a favore dell'Ente).

I pagamenti a favore dell'Ente sono eseguiti mediante versamento nel conto corrente postale ad esso intestato.

Art. 20.

(Impiego delle somme disponibili).

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate in titoli di Stato o garantiti dallo Stato od in cartelle di istituti esercenti il credito fondiario, intestate all'Ente.

Può essere autorizzato però, previo parere del Consiglio di Stato, l'acquisto di immobili con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

CAPO II.

DEI PROVENTI.

PARAGRAFO 1°. — *Del contributo personale.*

Art. 21.

(Elenchi dei professionisti obbligati al pagamento).

Nel mese di luglio di ogni anno l'Ente compila in base agli albi l'elenco dei professionisti obbligati al pagamento del contributo personale e lo invia agli uffici distrettuali delle imposte, i quali annotano per ciascun professionista il reddito iscritto, in via provvisoria od in via definitiva, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno in corso, ed, in caso di ritardo nell'accertamento tributario, anche per gli anni anteriori.

Gli uffici delle imposte restituiscono gli elenchi con le annotazioni predette nel mese di settembre successivo.

Art. 22.

(Ripartizione dei redditi professionali accertati cumulativamente).

Ai fini della determinazione del contributo personale il reddito professionale accertato cumulativamente per più professionisti è ripartito in quote eguali per ciascuno di essi, salvo che una diversa ripartizione risulti da dichiarazione sottoscritta da tutti gli interessati.

Art. 23.

(Formazione dei ruoli).

Per la riscossione del contributo personale il presidente dell'Ente provvede all'iscrizione in ruoli speciali del contributo liquidato a carico degli avvocati e dei procuratori e dell'aggio relativo. I ruoli sono compilati distintamente per ogni comune di residenza degli iscritti risultante dagli albi.

I ruoli corredati dagli elenchi annotati dagli uffici delle imposte sono trasmessi all'Intendente di finanza per il visto di esecutorietà.

L'intendente di finanza, appostovi il visto, comunica i ruoli al Podestà per la pubblicazione e la consegna all'esattore delle imposte agli effetti della riscossione in coincidenza con i ruoli principali o di seconda serie delle imposte dirette.

Art. 24.

(Pubblicazione dei ruoli).

La pubblicazione dei ruoli ha luogo mediante affissione all'albo pretorio per un tempo non inferiore a otto giorni in coincidenza con la pubblicazione dei ruoli delle imposte erariali.

Art. 25.

(Riscossione).

L'esattore delle imposte procede alla riscossione nelle forme, nei termini e con la procedura della legge sulla riscossione delle imposte dirette, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

L'inosservanza dei termini pel compimento delle esecuzioni e per la presentazione dell'eventuale domanda di discarico di quote non riscosse è causa di rifiuto del discarico medesimo.

Per la esazione dei contributi l'Ente è autorizzato a stabilire, d'intesa con la Federazione fascista dei servizi tributari appaltati, speciali capitolati da approvarsi dal Ministro per le finanze.

Art. 26.

(Conguagli e rimborsi).

Le riscossioni suppletive ed i rimborsi dell'imposta di ricchezza mobile dànno correlativamente luogo, se del caso, a conguagli o rimborsi anche nei riguardi del contributo personale.

Le istanze di rimborso delle quote di contributo personale comunque pagate in eccedenza non sono ammesse oltre il termine di un anno dalla data di comunicazione, mediante lettera raccomandata, del provvedimento che dà diritto al rimborso.

PARAGRAFO 2°. — *Del contributo nei procedimenti.*

Art. 27.

(Nei procedimenti civili ed amministrativi).

Il contributo nei procedimenti civili ed amministrativi è corrisposto, se vi è costituzione o comparizione in giudizio, mediante applicazione della marca sulla nota d'iscrizione a ruolo o sul verbale che dà atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore, ed, in mancanza, sul processo verbale o altro documento, relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore.

Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.

Art. 28.

(Nei procedimenti penali).

In materia penale il contributo viene corrisposto in ogni stato e grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi sia intervento dello stesso difensore.

I rappresentanti e i difensori della parte civile o del responsabile civile corrispondono il contributo nella misura stabilita per i procedimenti civili all'atto della costituzione in giudizio.

Art. 29.

(Esclusione delle funzioni di avvocato).

Agli effetti dell'art. 12, comma secondo, della legge, il procuratore che non intende assumere nel procedimento anche la funzione di avvocato, deve farne dichiarazione per iscritto nel primo atto che sia compiuto a norma degli articoli precedenti.

Di questa dichiarazione si tiene conto anche ai fini della liquidazione del compenso.

Art. 30.

(Contributo a carico dei difensori indicati nella procura speciale).

Nei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre magistrature superiori sono dovuti tanti contributi quanti sono gli avvocati indicati nella procura speciale depositata.

In materia penale, quando la nomina del difensore non risulti da procura speciale depositata, il contributo è dovuto dai difensori che sottoscrivono o presentano motivi o memorie o compariscono all'udienza di discussione.

Art. 31.

(Annullamento delle marche).

Le marche sono annullate mediante apposizione della data e della firma del funzionario di cancelleria o di segreteria che riceve l'atto.

Art. 32.

(Emissione e vendita delle marche).

Le marche sono emesse a cura ed a spese dell'Ente, secondo caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, e sono vendute dalle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La vendita può essere effettuata anche per tramite dei Sindacati fascisti avvocati e procuratori, i quali, previo parere favorevole del Sindacato nazionale, ne ottengano autorizzazione dall'Ente.

Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo.

Art. 33.

(Responsabilità inerenti alla vendita delle marche).

I capi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ed i segretari dei Sindacati fascisti, quali consegnatari delle marche loro affidate, rispondono direttamente del servizio di vendita e debbono provvedere affinchè i rispettivi uffici siano sempre forniti di una sufficiente dotazione di marche.

Essi debbono versare le somme ricavate dalla vendita ogni dieci giorni, ed anche prima, quando gli incassi superino per gli uffici di pretura l'ammontare di lire cento e per tutti gli altri uffici quello di lire cinquecento, salvo diversa autorizzazione dell'Ente.

Non adempiendo a quest'obbligo essi rispondono in proprio anche per caso fortuito o per forza maggiore.

PARAGRAFO 3°. — *Della percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari.*

Art. 34.

(Misura della percentuale).

La misura della percentuale sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori è determinata col decreto Ministeriale e con le formalità stabilite dall'art. 8 della legge.

Essa non può superare le aliquote seguenti:

a) del due per cento sulle somme fino a L. 5000;

b) del tre per cento sulle quote eccedenti le L. 5001 fino a L. 10.000;

c) del quattro per cento sulle quote eccedenti le L. 10.001 fino a L. 20.000;

d) del cinque per cento sulle quote eccedenti le L. 20.001.

La percentuale è calcolata al netto dell'ammontare dei versamenti dovuti al fondo speciale degli amministratori giudiziari.

Art. 35.

(Comunicazione degli incarichi giudiziari e delle retribuzioni).

Agli effetti del pagamento della percentuale, gli avvocati ed i procuratori comunicano all'Ente gli incarichi loro conferiti dall'autorità giudiziaria, nonchè, quando siano concordate direttamente con le parti, le retribuzioni relative.

Le autorità giudiziarie dànno avviso all'Ente delle retribuzioni liquidate agli avvocati ed ai procuratori e non possono conferire alcun incarico ai professionisti che risultano in tutto o in parte morosi nel pagamento della percentuale spettante all'Ente.

Art. 36.
(Dilazione per il pagamento della percentuale).

E' in facoltà del presidente dell'Ente di concedere una dilazione per il pagamento della percentuale dovuta dall'iscritto che non ha potuto percepire la retribuzione liquidata a suo favore.

PARAGRAFO 4° — *Degli altri proventi.*

Art. 37.
(Lasciti e donazioni).

I lasciti e le donazioni sono accettati con deliberazione del Consiglio d'amministrazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 38.
(Amministrazione ed alienazione degli immobili).

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce, in conformità degli scopi del disponente, le modalità con le quali debbono essere amministrati gli immobili che pervengono all'Ente.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, previo parere del Consiglio di Stato, può essere autorizzata l'alienazione degli immobili predetti destinandosi le somme ricavate agli scopi avuti presenti dal disponente.

Art. 39.
(Onoranze ai benemeriti).

Gli enti e le persone che si rendono benemeriti per atti di liberalità o per eminenti servigi, sono iscritti in un albo di onore con deliberazione del Consiglio di amministrazione, il quale può altresì stabilire le speciali onoranze da tributarsi caso per caso.

CAPO III.

DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI.

PARAGRAFO 1° — *Del fondo di integrazione.*

Art. 40.
(Delle quote di integrazione).

Ogni triennio le somme devolute all'incremento dei conti individuali sono ripartite in quote d'integrazione, secondo una tabella di coefficienti deliberata dal Consiglio d'amministrazione a norma dell'art. 20 della legge.

Le tabelle sono approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 41.
(Coefficienti per la formazione delle quote d'integrazione).

I coefficienti di ripartizione sono stabiliti per gruppi di età, di anzianità di esercizio professionale e di composizione di famiglia, e, quanto alle somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio, per classi formate in base alla media dei contributi dovuti ed effettivamente versati per ciascun anno del triennio.

Art. 42.
(Modalità per la ripartizione).

Gli iscritti sono ammessi alla ripartizione triennale del fondo d'integrazione per ciascun anno in cui hanno versato integralmente il contributo.

Art. 43.
(Accreditamento delle quote d'integrazione).

La quota d'integrazione è accreditata al conto individuale soltanto per la metà come quota ordinaria; l'altra metà è versata alla riserva del fondo d'integrazione a norma dell'art. 16, comma secondo, della legge.

Quando l'iscritto chiede la liquidazione del conto individuale sotto forma di assegno vitalizio, da questa riserva è prelevata una somma pari all'ammontare della quota ordinaria e gli è attribuita come quota suppletiva. Alla liquidazione dell'assegno vitalizio si procede in base al conto individuale così aumentato.

Art. 44.
(Riammissione alla ripartizione del fondo di integrazione).

La liquidazione del conto individuale del professionista che ottiene la reiscrizione nell'albo si considera come non avvenuta ed il professionista è riammesso dalla data di reiscrizione alla ripartizione del fondo d'integrazione se riversa le somme riscosse accresciute, ove trattisi di assegni vitalizi, degli interessi al saggio medio d'impiego del patrimonio dell'Ente nell'ultimo triennio.

Qualora tale liquidazione sia avvenuta sotto forma di assegno vitalizio, egli non può ottenere la successiva liquidazione sotto forma di pagamento del capitale.

Art. 45.
(Durata dell'esclusione dalla ripartizione del fondo di integrazione).

La esclusione dalla ripartizione del fondo d'integrazione degli iscritti che ricoprono uffici ai quali è connesso un trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero godono tale trattamento, è limitata al periodo di appartenenza agli uffici medesimi o di godimento del trattamento.

Art. 46.
(Rettificazione degli accreditamenti a titolo di quote d'integrazione).

Le somme attribuite ai conti individuali a titolo di quote d'integrazione, delle quali sia revocato o ridotto l'accreditamento, sono riversate al fondo d'integrazione.

Alle rettificazioni per aumento degli accreditamenti di quote d'integrazione si provvede con prelevamenti dalla riserva del fondo di integrazione.

PARAGRAFO 2° — *Dei conti individuali.*

Art. 47.
(Accreditamento dei versamenti ai conti individuali).

I versamenti per contributo personale ed i versamenti volontari eseguiti nell'esercizio finanziario sono accreditati alla data del 31 dicembre ai conti individuali.

L'accreditamento viene eseguito al netto delle quote di mutualità delle quali l'iscritto risulti debitore alla data stessa.

Art. 48.
(Misura e decorrenza degli interessi).

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce in base al bilancio consuntivo la misura dell'interesse da corrispondersi agli iscritti.

Le somme accreditate al conto individuale producono interessi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'accreditamento.

Art. 49.

(Comunicazioni dello stato del conto).

Lo stato del conto individuale è comunicato all'iscritto ogni triennio per il tramite del Sindacato.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione da parte del Sindacato senza che l'iscritto abbia prospettate osservazioni, il conto s'intende accettato ad ogni effetto.

Art. 50.

(Ritiro dei versamenti volontari).

Il Comitato può autorizzare per giustificati motivi il ritiro totale o parziale delle somme accreditate al conto individuale per versamenti volontari.

Art. 51.

(Chiusura del conto individuale).

Il conto individuale è chiuso e cessa di produrre interessi alla data della cancellazione dagli albi ovvero a quella della morte.

PARAGRAFO 3° — *Della liquidazione del conto individuale.*

Art. 52.

(Richieste degli iscritti per l'ammissione al trattamento di previdenza).

Per l'ammissione al trattamento di previdenza gli interessati debbono farne richiesta all'Ente.

La richiesta deve contenere le generalità dell'interessato ed il suo indirizzo, e devono esservi allegati i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) per la liquidazione sotto forma di pagamento del capitale:

1) certificato di nascita;

2) copia della deliberazione di cancellazione dall'albo;

3) certificato dell'organo incaricato della tenuta degli albi o degli elenchi forensi dal quale risulti che il richiedente, dall'iscrizione all'Ente, non gode o non ha goduto di trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè ricopre o ha ricoperto uffici ai quali sia connesso tale trattamento;

b) per la liquidazione sotto forma di assegno vitalizio:

1) i documenti di cui alla lettera precedente;

2) lo stato di famiglia;

3) il certificato medico di cui all'art. 84, quando sia richiesta la liquidazione del trattamento di previdenza per causa di invalidità.

Art. 53.

(Richieste degli eredi).

Gli eredi che richiedono un trattamento di previdenza devono comprovare le qualità e le condizioni necessarie mediante certificati di stato civile debitamente legalizzati, nonchè copia autentica del testamento ovvero atto di notorietà dal quale risulti che questo non esiste.

Il coniuge superstite deve produrre un certificato del Podestà o un atto di notorietà dal quale risulti che non vi è stata sentenza di separazione personale per sua colpa e, qualora sia stata pronunciata, se sia divenuta definitiva, e se infine posteriormente alla separazione i coniugi abbiano ripreso a coabitare.

Art. 54.

(Documenti richiesti dall'Ente).

Gli interessati debbono produrre gli altri documenti che l'Ente ritenga necessari per provvedere sulle richieste di ammissione a trattamento di previdenza.

Art. 55.

(Provvedimenti sulle richieste).

Sulla richiesta di ammissione a trattamento di previdenza provvede il Comitato e la relativa deliberazione è comunicata ai richiedenti per il tramite del Sindacato.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione del Sindacato senza osservazioni da parte degli interessati, la deliberazione s'intende accettata.

Art. 56.

(Modificazione della liquidazione del conto individuale).

La deliberazione concernente la liquidazione del conto individuale può essere modificata d'ufficio o su richiesta degli interessati se siano stati rinvenuti documenti nuovi, o se la liquidazione sia stata disposta in base a documenti in tutto o in parte non rispondenti al vero.

Art. 57.

(Sospensione dei pagamenti in caso di contestazioni).

In caso di contestazioni tra le persone che pretendono di avere diritto alla liquidazione del trattamento di previdenza, l'Ente deve sospendere ogni pagamento sino a quando tali contestazioni non siano definite mediante accordo fra le parti o con provvedimento irrevocabile dell'autorità competente.

Art. 58.

(Prescrizione del diritto alla liquidazione).

Il diritto alla liquidazione del conto individuale si prescrive in dieci anni dalla chiusura del conto individuale e le somme accreditate al conto si devolvono al fondo d'integrazione.

Art. 59.

(Liquidazione del conto entro il quinquennio dall'iscrizione).

Le somme accreditate al conto individuale dell'iscritto il quale cessa di appartenere all'Ente prima che siano trascorsi cinque anni dall'iscrizione sono devolute al fondo d'integrazione. Quelle accreditate per versamenti volontari e gli interessi relativi sono restituiti all'iscritto.

La disposizione dell'art. 19 della legge non si applica in confronto delle persone indicate nel successivo art. 24 della legge medesima, le quali richiedano la liquidazione del conto individuale per morte dell'iscritto avvenuta entro il quinquennio predetto.

Art. 60.

(Tabella degli assegni vitalizi).

Il Consiglio d'amministrazione delibera la tabella per la liquidazione degli assegni vitalizi e può modificarla quando ne ravvisa l'opportunità.

La deliberazione del Consiglio d'amministrazione è approvata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 61.

(Condizioni per la liquidazione degli assegni vitalizi e dichiarazione di opzione).

Non si fa luogo a liquidazione del conto individuale sotto forma di assegno vitalizio quando la misura dell'assegno che dovrebbe essere liquidato non può raggiungere le lire milleottocento annue.

Quando l'importo del conto individuale, computata anche la quota suppletiva, di cui all'art. 43, consenta la liquidazione in tale misura l'Ente invita l'iscritto a dichiarare se per il momento della cancellazione dagli albi intenda optare

per il pagamento del capitale ovvero per la liquidazione dell'assegno vitalizio.

L'iscritto che entro il termine assegnato non faccia pervenire la predetta dichiarazione è ammesso soltanto a liquidazione di assegno vitalizio.

Art. 62.

(Trattamento di previdenza a favore degli invalidi).

Agli avvocati ed ai procuratori effettivamente esercenti i quali sono cancellati dagli albi per invalidità permanente ed assoluta dopo venti anni d'iscrizione all'Ente sono accreditate altre cinque annualità del contributo personale con gli interessi, nonchè le quote d'integrazione che sarebbero spettate loro nei cinque anni in misura pari all'ultimo accreditamento rispettivamente eseguito.

Qualora sia superato in tal modo il periodo di trenta anni, il beneficio è ridotto in proporzione.

La disposizione di cui al primo comma non si applica quando la liquidazione avvenga mediante pagamento del capitale.

Art. 63.

(Onere degli assegni agli invalidi).

All'onere derivante dal trattamento preveduto nell'articolo precedente si provvede con la riserva del fondo d'integrazione.

Art. 64.

(Versamenti dei conti individuali al fondo d'integrazione).

L'importo dei conti individuali degli iscritti ammessi a trattamento di previdenza mediante liquidazione di assegno vitalizio è versato al fondo d'integrazione ed impegnato per il pagamento degli assegni medesimi.

Art. 65.

(Decorrenza degli assegni vitalizi).

Il godimento dell'assegno vitalizio decorre:

a) dal primo del mese successivo a quello della chiusura del conto, se la richiesta di liquidazione è presentata entro un anno da tale chiusura;

b) dal primo del mese successivo a quello della richiesta, se questa sia presentata successivamente.

Per gli incapaci il godimento decorre in ogni caso dal primo del mese successivo a quello della chiusura del conto.

Art. 66.

(Annotazioni nel registro comunale dei pensionati).

L'Ente comunica i nomi delle persone ammesse al godimento di assegni vitalizi ai Comuni di loro residenza, i quali eseguono le annotazioni nel registro dei pensionati.

Art. 67.

(Pagamento degli assegni vitalizi).

L'assegno vitalizio è pagato in rate mensili posticipate.

Art. 68.

(Riscossione degli assegni vitalizi per mezzo di procuratore speciale).

Le persone che riscuotono l'assegno per mezzo di procuratore speciale debbono fare pervenire all'Ente, fra il quindicesimo e il venticinquesimo giorno di ciascun mese, il certificato di esistenza in vita rilasciato dal Podestà o da un notaio.

Art. 69.

(Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi).

Il pagamento degli assegni vitalizi è sospeso con deliberazione del Comitato:

a) quando il professionista ottiene la reiscrizione nell'albo;

b) quando il professionista, benchè cancellato dall'albo, riprende la propria attività, sia pure sotto forma di assistenza o di consulenza legale.

Il Comitato può revocare la sospensione quando sono cessati i fatti che vi hanno dato luogo.

PARAGRAFO 4°. — *Disposizioni speciali per i casi di assenza e di dichiarazione di morte presunta dell'iscritto.*

Art. 70.

(Chiusura del conto individuale).

Il conto individuale dello scomparso è chiuso alla data della sua cancellazione dall'albo, o, se questa non è stata disposta, dalla data in cui diviene eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza.

Art. 71.

(Pagamento degli interessi).

Le somme accreditate al conto individuale dell'assente producono interessi nella stessa misura stabilita per gli iscritti, a favore degli immessi nel possesso temporaneo dei beni, i quali avrebbero diritto alla liquidazione del conto in caso di morte dell'iscritto.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 25 della legge, gli interessi sono corrisposti limitatamente alle somme indicate dallo stesso articolo.

Gli interessi decorrono dal giorno in cui ne è fatta domanda all'autorità giudiziaria competente la quale provvede sulla ripartizione tra gli aventi diritto, tenute presenti in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 49 e 50 del libro I del codice civile.

Art. 72.

(Liquidazione e prescrizione del conto individuale).

La liquidazione del conto individuale dell'assente può essere chiesta dopo che sia divenuta eseguibile la sentenza che ne dichiara la morte presunta e da tale data decorre nei confronti degli eredi la prescrizione del diritto alla liquidazione del conto individuale.

CAPO IV.

DELL'ASSISTENZA.

PARAGRAFO 1°. — *Fondo destinato all'assistenza.*

Art. 73.

(Ripartizione del fondo).

Il Consiglio di amministrazione determina in quale misura il fondo assegnato all'assistenza deve essere ripartito:

a) per la concessione degli assegni temporanei;

b) per la concessione degli assegni continuativi;

c) per la concessione dei sussidi in via eccezionale, a termini dell'art. 5 della legge.

Art. 74.

(Avanzi di gestione).

Gli avanzi di gestione del fondo di assistenza sono destinati alla riserva relativa, e qualora questa abbia raggiunto un importo pari alla somma media annua erogata nell'ultimo triennio, al fondo di integrazione.

PARAGRAFO 2°.

Art. 75.

(Dell'ammissione al trattamento di assistenza. Richieste di assegni e di sussidi).

Le richieste per la concessione di assegni o di sussidi debbono essere presentate agli organi incaricati della tenuta degli albi e degli elenchi forensi, i quali le trasmettono al più presto all'Ente con le informazioni del caso e col loro motivato parere.

Art. 76.

(Concessione degli assegni temporanei e dei sussidi)

La concessione degli assegni e dei sussidi è disposta dal Comitato, secondo le direttive del Consiglio d'amministrazione.

Il presidente può disporre la concessione di assegni temporanei e di sussidi in casi di urgenza, informandone il Comitato nella prima adunanza successiva alla concessione.

Art. 77.

(Comunicazioni della concessione degli assegni).

L'Ente comunica periodicamente i nomi delle persone ammesse all'assistenza ai Sindacati od agli altri organi competenti, i quali debbono segnalargli ogni mutamento delle condizioni economiche e di famiglia delle persone stesse e formulare le eventuali osservazioni.

Art. 78.

(Esclusione dalla concessione di assegni di assistenza).

Sono esclusi dalla concessione di assegni di assistenza gli avvocati ed i procuratori che hanno ottenuto la liquidazione del conto individuale.

Tuttavia coloro che successivamente si reiscrivono negli albi possono ottenere la concessione di assegni temporanei dopo cinque anni dalla reiscrizione, purchè in questo periodo abbiano effettivamente esercitato la professione.

Art. 79.

(Divieto di concessione o cessazione degli assegni a carattere continuativo).

Gli assegni a carattere continuativo non possono essere concessi o conservati a favore degli iscritti che abbiano diritto a liquidare un assegno vitalizio.

CAPO V.

DISPOSIZIONI COMUNI AI TRATTAMENTI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA.

Art. 80.

(Effettivo esercizio professionale).

Si considera esercizio professionale quello in rapporto al quale vi è stata iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile per reddito professionale.

Sono inoltre considerati periodi di esercizio professionale quelli per i quali la cancellazione o la sospensione della iscrizione nei ruoli predetti dipende da esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per famiglia numerosa o da interruzione dell'attività professionale dovuta:

a) a richiamo alle armi o ad arruolamento volontario in tempo di guerra od a richiamo d'autorità in tempo di pace;

b) ad assunzione di cariche o di funzioni di natura politica;

c) a sospensione cautelare, quando il procedimento penale o quello per l'applicazione di una misura di sicurezza sia stato definito rispettivamente col proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso o non vi ha concorso ovvero non sia seguita l'applicazione della misura di sicurezza;

d) a malattia, limitatamente ad un periodo massimo di due anni.

Art. 81.

(Anzianità massima di iscrizione all'Ente).

Agli effetti della legge e del presente decreto l'iscrizione all'Ente non può risalire a data anteriore al 1° luglio 1935.

Art. 82.

(Persone a carico dell'iscritto).

La condizione di figli, ascendenti, fratelli o sorelle a carico dell'iscritto è comprovata mediante lo stato di famiglia e atto di notorietà, formato con l'intervento di almeno due avvocati o procuratori.

Art. 83.

(Figli dell'iscritto).

Ai fini della concessione dei trattamenti di previdenza o di assistenza s'intendono per figli soltanto i figli legittimi o legittimati o adottivi dell'iscritto, o i suoi figli naturali riconosciuti o dichiarati.

Art. 84.

(Prova dello stato d'invalidità permanente ed assoluta).

L'invalidità permanente ed assoluta, agli effetti dell'ammissione ai trattamenti di previdenza e di assistenza, è comprovata mediante certificato dell'ufficiale sanitario comunale, vistato dal Podestà, dal quale risulti la natura dell'infermità che ne è causa.

Art. 85.

(Visite sanitarie di revisione).

Il presidente dell'Ente può disporre che l'iscritto si sottoponga a visita di un medico militare in attività di servizio.

Il medico militare fa risultare dalla sua relazione le alterazioni organiche e funzionali rilevate, e se queste rendono il richiedente inabile all'esercizio professionale in modo permanente ed assoluto o soltanto in modo temporaneo e parziale.

Il Comitato può disporre, a suo insindacabile giudizio, che l'iscritto si sottoponga inoltre a visita da parte di un collegio di tre medici, da nominarsi dal Comitato stesso.

Le spese per le visite di revisione sono a carico dell'Ente soltanto se risulti accertato lo stato d'invalidità permanente ed assoluta.

Art. 86.

(Comunicazioni obbligatorie all'Ente).

I Sindacati comunicano all'Ente un esemplare degli albi e le variazioni successive, nonchè le notizie che interessano agli effetti dell'iscrizione all'Ente.

Alla comunicazione di queste notizie sono obbligati anche gli iscritti ed in caso di morte le loro famiglie.

L'inosservanza da parte degli iscritti di tale obbligo può dare luogo a procedimento disciplinare a loro carico, a termini dell'ordinamento forense.

Art. 87.

(Comunicazioni dell'Ente).

Le comunicazioni agli iscritti sono eseguite normalmente a mezzo dei Sindacati nella residenza risultante dall'albo; quelle interessanti le famiglie alla residenza da loro dichiarata.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie e finali.

Paragrafo 1°.

Art. 88.

(Disposizioni per la nuova gestione finanziaria - Bilanci).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà compilato ed approvato, con le norme stabilite nel capo primo, il bilancio consuntivo al 31 dicembre 1939, nel quale saranno iscritte le somme di pertinenza dei conti individuali per capitale ed interessi.

Contemporaneamente saranno apportate al bilancio preventivo dell'esercizio in corso le variazioni occorrenti per l'esecuzione della legge e del presente decreto.

Art. 89.

(Ripartizione dei fondi disponibili).

I fondi che risulteranno disponibili dal bilancio consuntivo di cui all'articolo precedente, prelevate le somme di spettanza dei conti individuali per capitale ed interessi, saranno destinati per il 5 % alla riserva di assistenza, per il 10 % alla riserva di integrazione e per il rimanente al fondo di integrazione.

Art. 90.

(Primo accreditamento ai conti individuali).

L'accreditamento di cui all'art. 27 della legge è eseguito a favore dei conti individuali dei professionisti che risultavano iscritti all'Ente il 20 gennaio 1940, data di entrata in vigore della legge stessa.

Dalle somme da accreditare sono detratte le quote di mutualità dovute a tutto il 1939, e l'accreditamento è eseguito alla data del 1° gennaio 1940.

Gli interessi sono computati in misura corrispondente al tasso medio d'impiego del patrimonio dell'Ente nel triennio 1936-1938.

Art. 91.

(Prima ripartizione del fondo di integrazione).

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio d'amministrazione delibererà la tabella dei coefficienti per la ripartizione delle quote d'integrazione, a norma dell'art. 40, e dopo l'approvazione della tabella medesima stabilirà la data e le modalità per la ripartizione e gli anni ai quali deve riferirsi.

Art. 92.

(Modalità per la riscossione degli arretrati).

La riscossione delle somme dovute dagli iscritti fino all'attuazione del sistema di riscossione per mezzo degli esattori è effettuata aggiungendo l'importo delle rate di cui all'articolo 31 della legge nei ruoli formati per la riscossione del contributo personale.

Le somme dovute dai professionisti che hanno cessato di appartenere all'Ente prima del 20 gennaio 1940 sono riscosse mediante appositi ruoli, secondo le norme dell'art. 10 della legge stessa.

Paragrafo 2°. — *Disposizioni per il trattamento eccezionale di previdenza.*

Art. 93.

(Durata dell'iscrizione all'Ente).

Il trattamento eccezionale di previdenza, di cui all'art. 28 della legge, spetta agli avvocati ed ai procuratori iscritti ininterrottamente all'Ente dal 1° luglio 1935 fino all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 94.

(Reddito professionale medio dell'ultimo quinquennio).

Agli effetti della determinazione del reddito professionale medio di cui all'art. 28 della legge, il quinquennio è computato dall'anno precedente alla cancellazione, se questa ha luogo nel primo semestre; e diversamente dall'anno in corso al momento della cancellazione medesima.

La media è formata in base all'ammontare del reddito professionale accertato per ciascun anno.

Art. 95.

(Prova dell'esercizio professionale).

La prova dell'esercizio professionale per almeno venti anni, richiesto dall'art. 28, lettera *a*), della legge, è fornita mediante attestazione dei competenti uffici finanziari, o, qualora questi non siano in grado di rilasciarla, da attestazioni del segretario del Sindacato.

Art. 96.

(Ritenute sull'assegno vitalizio per quote arretrate di contributi).

Agli effetti dell'art. 28, lettera *c*), della legge, gli iscritti debitori di contributi arretrati sono ammessi al trattamento eccezionale di previdenza, ma sull'assegno vitalizio sono trattenute le quote di contributo personale che sono da loro dovute in conformità della ratizzazione stabilita dall'art. 31 della legge medesima.

Art. 97.

(Quote straordinarie assegnate all'iscritto).

Il conto individuale dell'iscritto al quale spetta il trattamento eccezionale di previdenza è aumentato, oltre che della quota suppletiva preveduta nell'art. 43, di tante quote di lire trecento quanti sono gli anni di cui egli al 20 gennaio 1940 superava gli anni 50 fino ad un massimo di 25 quote. A questo effetto la frazione di anno si computa come anno intero.

Le quote sono accresciute dell'interesse composto al 4 %, considerando che ciascun versamento sia stato effettuato alla fine di ogni anno.

Se però l'iscritto al compimento del 75° anno continua nell'esercizio professionale sono detratte tante quote quanti sono gli anni interi dell'ulteriore esercizio.

Art. 98.

(Aumento a favore degli iscritti coniugati e con figli).

Il trattamento è aumentato del 20 % se l'iscritto è coniugato o vedovo con prole, e del 40 % se egli ha figli minori conviventi a carico.

Art. 99.

(Decorrenza del godimento).

Il godimento del trattamento eccezionale di previdenza decorre dal primo del mese successivo a quello della cancellazione dall'albo o, qualora la richiesta non sia presentata entro novanta giorni da tale data, dal primo del mese successivo a quello della presentazione.

La disposizione si applica anche quando la cancellazione dall'albo è avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, ma in questo caso il termine di novanta giorni decorre da tale data.

Art. 100.

(*Onere finanziario*).

All'onere derivante dagli accreditamenti preveduti negli articoli precedenti, si provvede mediante una dotazione iniziale di tre milioni di lire ed una annualità di ottocentomila lire per cinquant'anni.

Tali somme sono a carico del fondo d'integrazione, e qualora non siano sufficienti allo scopo, si provvede con anticipazioni fruttifere sugli altri fondi da estinguersi con le annualità degli anni successivi.

L'annualità di cui al primo comma può essere sottoposta a revisione in base alle risultanze dei bilanci tecnici.

Art. 101.

(*Assegnazioni a copertura dell'onere*).

Fino a quando con gli accantonamenti di cui all'articolo precedente non saranno coperti tecnicamente gli oneri per il trattamento eccezionale di previdenza, la somma da destinarsi annualmente al fondo di integrazione non potrà essere inferiore al 75 % dei proventi da ripartirsi a norma dell'art. 16, primo comma, della legge.

PARAGRAFO 3°. — *Disposizioni speciali per i professionisti di razza ebraica.*

Art. 102.

(*Continuità dell'iscrizione all'Ente*).

Il periodo di tempo fra la cessazione dall'esercizio professionale e l'iscrizione negli elenchi speciali non interrompe il corso dell'iscrizione all'Ente.

La disposizione si applica anche a coloro che, avendo presentata la domanda di discriminazione anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, chiedono l'iscrizione nell'elenco aggiunto entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda stessa.

Art. 103.

(*Ammissione alla prima ripartizione delle quote d'integrazione*).

Alla prima ripartizione delle quote d'integrazione sono ammessi i professionisti che, trovandosi nelle altre condizioni stabilite dalla legge e dal presente decreto, risulteranno iscritti negli elenchi alla data fissata per la ripartizione stessa.

Art. 104.

(*Ammissione al trattamento eccezionale di previdenza*).

Possono essere ammessi al godimento del trattamento eccezionale di previdenza i professionisti che al 29 febbraio 1940 si trovavano nelle condizioni per ottenerlo.

Per i professionisti che vengono a trovarvisi posteriormente il godimento decorre dal primo del mese successivo a quello della cancellazione dagli elenchi; e qualora la richiesta non sia presentata entro novanta giorni dalla cancellazione predetta, dal primo del mese successivo a quello della presentazione.

Art. 105.

(*Abrogazione del R. decreto 2 maggio 1935, n. 642*).

Il R. decreto 2 maggio 1935, n. 642, sull'Ente di previdenza è abrogato.

Art. 106.

(*Emanazione delle ulteriori norme d'attuazione di integrazione e di coordinamento*).

E' fatta riserva di emanare, a termini dell'art. 34 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, le ulteriori norme occorrenti per la sua attuazione ed integrazione, nonchè per coordinarla con altre leggi.

Art. 107.

(*Entrata in vigore*).

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 138. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 *giugno* 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Tamaricciola », nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 giugno 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Tamaricciola » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Manfredonia in testa alla ditta Saracino Francesco fu Michele, alla partita n. 2329, al foglio di mappa 130, n. 12-*b*, per la superficie di Ha. 6.76.20 e con la rendita imponibile di L. 405,72.

Tali beni confinano con la proprietà dei fratelli Bruno, con la strada di bonifica La Serpe-Macchia Rotonda e con la proprietà Azzarone e Prencipe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Tamaricciola » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 11.000 (undicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1940-XVIII
Atti del governo, registro n. 10 Finanze, foglio n. 311. — D'ELIA

(2750)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 luglio 1940-XVIII.

Nomina del grand'uff. dott. Gino Cianetti a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1939-XVII con cui furono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del consigliere avv. Luigi Biamonti per essere cessato dalla carica di consulente per gli affari legali e finanziari della Confederazione fascista degli industriali;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Veduta la proposta fatta a norma di detto articolo;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Gino Cianetti, funzionario della Confederazione fascista degli industriali, è nominato consigliere del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2791)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 luglio 1940-XVIII.

Assunzione delle attività e delle passività della Cassa di risparmio di Fabriano e della Cassa di risparmio di Cupramontana da parte della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, ed approvazione del nuovo statuto di quest'ultima Cassa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, 1° comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Veduto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 766, che stabilisce la fusione della Cassa di risparmio di Fabriano e della Cassa di risparmio di Capramontana in un nuovo ente denominato: « Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana », con sede sociale e direzione centrale in Fabriano;

Sentito il Comitato per la funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 16 marzo 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Le attività e le passività della Cassa di risparmio di Fabriano, con sede in Fabriano, e della Cassa di risparmio di Cupramontana, con sede in Cupramontana, sono assunte, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, dalla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, costituita con R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 766.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, composto di n. 67 articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2779)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1940-XVIII.

Norme concernenti gli accertamenti circa la produzione nazionale dell'avena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;

Ritenuta la necessità di accertare i dati relativi alla produzione ed alla destinazione dell'avena;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo a ciascun conduttore di azienda agricola delle seguenti provincie: Alessandria, Vercelli, Cremona, Milano, Pavia, Grosseto, Pisa, Siena, Perugia, Frosinone, Littoria, Roma, Viterbo, Campobasso, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Jonio, Lecce, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari, che abbia prodotto avena nella campagna 1939-40, di denunciare, sugli appositi moduli di cui all'art. 4°, la superficie coltivata ad avena nell'azienda da lui condotta, il quantitativo complessivamente raccolto, il fabbisogno dell'azienda per le semine e per l'alimentazione del bestiame equino ed il quantitativo da consegnare a terzi in dipendenza di impegni contrattuali, specificando a quale titolo detto quantitativo sia dovuto.

Per le Provincie non comprese nell'elenco suddetto, la rilevazione dei dati di cui sopra verrà compiuta direttamente dal Settore della cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 2.

Agli effetti della denuncia di cui all'art. 1° per conduttore di azienda deve intendersi il proprietario o l'affittuario o l'enfiteuta o l'usufruttuario, che comunque gestiscano l'azienda.

Art. 3.

Nell'indicare il fabbisogno aziendale di avena, il conduttore dell'azienda dovrà specificare distintamente:

a) la quantità di avena occorrente per le semine della campagna 1940-41;

b) la quantità di avena occorrente per l'alimentazione del bestiame equino esistente nell'azienda del conduttore al momento della denuncia;

c) la quantità di avena da consegnare a terze persone per impegni contrattuali, con la indicazione delle persone alle quali il prodotto è stato o dovrebbe essere consegnato ed a quale titolo.

Il conduttore dovrà inoltre indicare:

la quantità di avena disponibile per l'ammasso, precisando il quantitativo già consegnato ed il quantitativo ancora da consegnare all'ammasso;

il numero dei capi equini, distinto per specie, ai quali sarà somministrato il quantitativo di avena di cui al punto *b*).

Art. 4.

I moduli di denuncia saranno distribuiti a cura delle Sezioni provinciali del Settore per la cerealicoltura e dovranno essere ad esse restituiti, compilati da ogni denunciante, entro il 15 agosto e comunque non oltre 5 giorni dalla avvenuta trebbiatura.

Coloro che, pur essendo tenuti alla denuncia, non abbiano ricevuto i moduli entro il 31 luglio, dovranno ritirarli direttamente presso le Sezioni suddette.

Le denuncie dovranno, entro il 20 agosto, essere trasmesse, per la elaborazione ed il riepilogo dei dati denunciati dai produttori, al Reparto approvvigionamenti delle Sezioni provinciali per l'alimentazione.

Art. 5.

La rilevazione di cui all'art. 1° è effettuata a cura dell'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione, il quale — per l'attuazione dei suoi compiti — si vale dei Reparti Approvvigionamenti delle Sezioni provinciali per l'alimentazione e del Settore della cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate, nell'esercizio dei compiti affidatigli, dall'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione per l'applicazione del decreto stesso, costituiscono violazione alle norme del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2795)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1940-XVIII.

Nomina del gestore governativo provvisorio dell'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato Regie terme di Chianciano (Siena).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 556 (*Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1940-XVIII) che autorizza il trasferimento al Demanio del compendio termale di Chianciano;

Visto il decreto 28 dicembre 1939-XVIII col quale il Regio prefetto di Siena ha incaricato il dott. ing. Giuseppe Buono ad assumere e condurre la gestione del detto compendio con decorrenza dal 1° gennaio 1940, e con l'obbligo di presentazione di apposito rendiconto delle operazioni compiute;

Visto l'art. 1 della citata legge per il quale il trasferimento dell'intero complesso patrimoniale avrà luogo a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge stessa, e visto il successivo art. 3 che autorizza il Ministero delle finanze ad affidare la gestione e l'esercizio del compendio ad una società commerciale, e, in determinate contingenze, ad un apposito gestore governativo;

Ritenuto che ricorrono attualmente impellenti ragioni per far subito luogo ad una gestione governativa provvisoria, e e che si presenta indispensabile nell'interesse medesimo del compendio e del suo esercizio, di rendere possibile l'immediata esecuzione di quanto previsto dal cennato art. 1, restando impregiudicata la sistemazione del compendio nei modi consentiti dagli articoli 3 e 4;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. avv. Ambrogio Michetti, inscritto al P.N.F., tessera n. 1648069 anno XVIII, Fascio Acqui, consigliere delegato della Società anonima Regie terme di Acqui, con sede in Roma, è incaricato di assumere e condurre la gestione di cui alle premesse a decorrere dal 15 giugno XVIII in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Buono.

Art. 2.

L'incarico di cui all'articolo precedente ha carattere provvisorio, ed ha lo scopo, in attesa delle sistemazioni consentite dall'art. 3 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 556, di assicurare la continuità dell'esercizio, e la efficienza del funzionamento dell'intero compendio attraverso un diretto esponente del Regio Demanio.

Art. 3.

L'avv. Michetti, per effetto di tale incarico, potrà fare luogo a tutti i provvedimenti di conservazione e di funzionamento, mentre per gli atti eccedenti l'esercizio, o comportanti impegni sul bilancio dello Stato, dovrà ottenere la preliminare autorizzazione della Direzione generale del Demanio.

L'amministrazione del gestore provvisorio è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Direzione generale del Demanio, alla quale trimestralmente dovrà presentare un rendiconto delle operazioni compiute in detto periodo.

Roma, addì 14 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2783)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Stabilimenti Siry Chamon di Milano e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Stabilimenti Siry Chamon, con sede in Milano, ha capitale prevalentemente francese e che, pertanto, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda della

Società Stabilimenti Siry Chamon e di affidare al sequestratario l'incarico di continuare la gestione dell'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

La Società anonima Stabilimenti Siry Chamon, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Cons. naz. Crescentino Rampone.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'azienda a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2781)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1940-XVIII.
Calendario venatorio per l'anno 1940-41.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Sulle proposte dei Comitati compartimentali e sentito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Art. 1.

La caccia e l'uccellagione si aprono il 1° settembre 1940-XVIII e si chiudono il 1° gennaio 1941-XIX, salvo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Nella zona delle Alpi la caccia e l'uccellagione si chiudono il 15 dicembre 1940-XIX.

Art. 3.

Nei compartimenti I (provincie di Torino, Asti, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria e Novara); II (provincie di Milano, Como, Varese, Pavia, Cremona e Mantova); III (provincie di Verona, Sondrio, Bergamo, Brescia, Vicenza e Treviso); V (provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara e Ravenna); VI (provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Pola, Fiume e Zara); VII (provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza); VIII (provincie di Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, Chieti, Pescara, Teramo e Forlì); IX (limitatamente alle provincie di Bari, Foggia e Matera); XI (provincie di Firenze, Arezzo, Siena, Perugia e Terni); XIII (limitatamente alle provincie di Roma, Littoria, Frosinone e Rieti); XIV (provincie di Aquila, Benevento, Avellino, Potenza e Campobasso); XV (provincie di Napoli, Salerno, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria), la caccia col fucile alla quaglia, alla tortora, ai passeracei, ai palmipedi e ai trampolieri è consentita nei giorni 15, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 agosto 1940-XVIII, limitatamente alle località nelle quali la caccia stessa non possa nuocere alla selvaggina stanziale protetta. Nelle Provincie anzidette e limitatamente alle località e alle specie di selvaggina testè accennate, la uccellagione è consentita in modo continuativo a partire dal 15 agosto 1940-XVIII.

Le località di cui sopra sono quelle indicate dai Comitati provinciali della caccia, e nella cui delimitazione si seguiranno confini naturali o artificiali facilmente identificabili. I Comitati stessi disporranno l'opportuno servizio di vigilanza.

Art. 4.

La caccia al capriolo in terreno libero si chiude il 1° novembre 1940-XIX; la caccia al cervo, al daino e al cinghiale si apre il 1° novembre 1940-XIX e si chiude il 31 gennaio 1941-XIX; la caccia al camoscio nel tratto che va dalla zona del Monte Rosa, Valle Anzasca, Ossola e Minori al lago Maggiore, in provincia di Novara, si chiude il 20 ottobre 1940; la caccia ai fagiani nelle riserve si chiude il 31 gennaio 1941-XIX, e, durante quest'ultimo mese, è limitata ai soli maschi.

Art. 5.

In Sardegna nel limite dei giorni di cui all'art. 3 è consentita la caccia col fucile soltanto alla tortora, con divieto, però, di far uso del cane. La caccia alla pernice, alla lepre e alla gallina prataiola si chiude, nell'Isola stessa, il 4 novembre 1940-XIX e la caccia al cinghiale si apre il 1° dicembre 1940-XIX. La pernice sarda uccisa nell'Isola, non può essere asportata che nel limite di dieci capi per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza di caccia e con il fucile.

Art. 6.

L'uso dei cani levrieri è consentito dal 1° ottobre 1940-XVIII al 15 dicembre 1940-XIX. L'uso dei cani da seguito è consentito dal 1° settembre 1940-XVIII al 1° gennaio 1941-XIX, salvo per la caccia al cervo, al daino e al cinghiale per la quale l'uso di detti cani da seguito è consentito fino al 31 gennaio 1941-XIX.

Art. 7.

Fermo il disposto dell'art. 38 del testo unico, per l'annata venatoria 1940-41, rimangono vietate:

a) la caccia e la cattura della pernice rossa in provincia di Cuneo;

b) la caccia e la cattura del capriolo e dell'urogallo o gallo cedrone nella Valtellina;

c) la caccia e la cattura anche dei maschi del cervo e del daino, in terreno libero, in Sardegna;

d) la caccia e la cattura del francolino di monte. Tale divieto non si applica nelle provincie di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Fiume e Pola.

Art. 8.

E' vietata la caccia e la cattura di specie non appartenenti alla fauna locale e introdotte a scopo di acclimazione, limitatamente al periodo dell'acclimazione stessa, secondo l'elenco che ciascun Comitato provinciale della caccia compilerà in sede di manifesto.

Per la caccia e l'uccellagione relative al periodo successivo e ai termini di chiusura sopra indicati si provvederà con altro decreto.

Roma, addì 23 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2784)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per le corporazioni, in data 17 luglio 1940-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 432, concernente la denuncia del cotone destinato ad usi industriali o commerciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1940-XVIII.

(2796)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che l'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, in data 17 luglio 1940-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 431, concernente la denuncia della lana destinata ad usi industriali o commerciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1940-XVIII.

(2797)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 200

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6406 - Data: 2 dicembre 1939 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria - Intestazione: Meda Cesare fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3626 - Data: 7 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Colella Lucia fu Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 555 - Data: 13 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Enna Intestazione: Tita Calogero fu Francesco-Paolo - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52539 - Data: 29 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino - Intestazione: Barbero Giuseppina-Teresa di Cesare - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1566 - Data: 7 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto - Intestazione: Di Leo Francesco di Domenico - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2996 - Data: 19 aprile 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lecce - Intestazione: Chiarello Giuseppe fu Biagio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2653 - Data: 20 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti - Intestazione: Masciulli Luigi fu Domenico - Titoli del Debito pubblico: quietanze Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5937 - Data 7 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Sica Livio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2940 - Data: 6 giugno 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Lepore Giovanni fu Michele - Titolo del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 204 - Data: 10 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata - Intestazione: Scuriatti Cesare fu Luigi - Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 700 - Data: 12 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia - Intestazione: Medaglione Aldo di Angelo - Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4480 - Data: 22 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi - Intestazione: Piccigallo Angelo fu Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 - Data: 27 aprile 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania - Intestazione: Nerbi Giovanni di Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1531 - Data: 26 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano - Intestazione: Zanelli Paolo fu Giov. Battista - Titoli del Debito pubblico: due certificati Rendita 5 %. Capitale L. 750.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2498)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato di rendita 3,50 per cento (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 178.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento (1906) n. 383228 di L. 84, intestato a Marchisio Giovanni fu Luigi, e prole da lui nascitura, eredi indivisi di Marchisio Teresa, domiciliato in Agliano d'Asti (Alessandria).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione, rimanendo di nessun valore e virtualmente annullato il suddetto mezzo foglio.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2012)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 179.

È stato presentato per lo svincolo e il tramutamento il certificato consolidato 3,50 per cento (1906) n. 331992 di L. 525 di rendita annua, intestato a Demezzi Elena di Giovanni Maria, moglie di Moschetti Adolfo, domiciliata in Caltanissetta e vincolato per dote della titolare.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª facciata del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano

state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2013)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 180.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 266.575 di annue L. 45,50, intestato ad Accampo Luigia di Domenico, nubile, domiciliata in Exilles (Torino).

Poichè detto certificato è mancante di una parte notevole del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2014)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 luglio 1940-XVIII - N. 164

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	450,20
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,02
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7554
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,80
Id. 3,50 % (1902)	71,70
Id. 3,00 % Lordo	51,175
Id. 5 % (1935)	92,60
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,775
Id. Id. 5 % (1936)	93,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,075
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	100,15
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,75
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,775
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,775

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 giugno 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Byron B. Snyder, vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(2757)

In data 29 giugno 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Pietro Almanachos per autorizzarlo all'esercizio delle funzioni di console generale di Grecia ad Addis Abeba.

(2758)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Caulonia, in liquidazione, con sede in Caulonia (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 novembre 1939-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Caulonia, società anonima cooperativa con sede in Caulonia (Reggio Calabria) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduti i propri provvedimenti in data 30 novembre 1939-XVIII e 13 gennaio 1940-XVIII, con i quali vennero rispettivamente nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azenda di credito;

Considerato che il commissario liquidatore, a seguito del suo richiamo alle armi, è venuto a trovarsi nella impossibilità di continuare l'espletamento dell'incarico affidatogli;

Dispone:

1) L'avv. Francesco Mazza, presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Caulonia, società anonima cooperativa con sede in Caulonia (Reggio Calabria), è nominato commissario liquidatore dell'azienda stessa in sostituzione del dott. rag. cav. Giuseppe Quattrone, richiamato alle armi, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

2) Il dott. Giuseppe Suraci è nominato membro del Comitato di sorveglianza della predetta azienda, in sostituzione dell'avv. Francesco Mazza, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2815)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica in accomandita, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 13 luglio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica in accomandita, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento), il cav. Antonino Cimino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2786)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 10 posti di bollatore usciere in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva alcuni ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre successivo, registro 11 Corporazioni, foglio 293, con il quale venne indetto un concorso per titoli a 10 posti di bollatore usciere nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1939-XVII, n. 206, col quale venne modificato il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Vista la relazione presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto Ministeriale 31 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio successivo, registro 12 Corporazioni, foglio 158;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati vincitori e idonei nel concorso per titoli a 10 posti di bollatore usciere nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi:

Candidati dichiarati vincitori.

1) Comini Esterino (iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, avventizio, ammogliato, con figli) . . . con punti 54 su 100
2) Suplina Spiridione (ex combattente, avventizio) . . . . » 47 »
3) Tammaro Arturo (iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, avventizio, ammogliato) . . . . » 46 »
4) Ricci Giuseppe (ex combattente, ammogliato con figli) . . . . » 44 »
5) Di Bartolo Salvatore (ammogliato con figli) . . . . » 43 »
6) Sergio Nicola . . . . » 42 »
7) Catalano Francesco (ex combattente - ammogliato) . . . . » 41 »
8) Juriaro Pasquale (ex combattente) . » 39 »
9) Cingolani Ezio (ammogliato con figli) » 38 »
10) Romito Vincenzo (iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 - ex combattente) . . . . » 37 »

Candidati dichiarati idonei dopo i vincitori.

11) Troisi Arturo . . . . . . con punti 37 su 100
12) Gullà Antonino . . . . . » 36 »
13) Lucente Giuseppe . . . . . » 35 »
14) Pietrantonio Otello . . . . . » 34 »
15) Zanolli Giuseppe . . . . . » 33 »
16) Vendegna Domenico . . . . » 32 »
17) Scheggi Gino (iscritto al P.N.F. prima del 22 ottobre 1922) . . . » 31 »
18) Spinella Carmelo . . . . . » 31 »
19) Fineschi Tersilio (ex combattente O.M.S.) . . . . » 30 »
20) Nicotra Mario (orfano di guerra) . » 30 »
21) Maccanti Gino (ex combattente). . » 29 »
22) Zinna Giosuè . . . . . . » 29 »
23) Mancini Mario . . . . . . » 28 »
24) Galante Andrea (ex combattente) . » 27 »
25) Mercurio Vincenzo . . . . » 27 »
26) Rotunno Catello . . . . . » 26 »
27) Savino Michele (ex combattente, ammogliato) . . . . » 25 »
28) Pitzalis Giuseppe (ex combattente) . » 25 »
29) Romeo Dante Rosario (ex combattente, ammogliato) . . . . . » 24 »
30) Paci Pacifico (ex combattente) . . con punti 24 su 100
31) Mangiacasale Antonio (orfano guerra) » 24 »
32) Di Mario Renato . . . . . . » 24 »
33) Lisano Riccardo (classe 1916) . . » 23 »
34) Guastella Sebastiano (classe 1917) . » 23 »
35) Oliva Luigi (classe 1914) . . . » 22 »
36) Milani Giovanni (classe 1915) . . » 22 »
37) Colasanti Amilcare (ammogliato) . » 21,8 »
38) Pilia Egidio (classe 1910) . . . . » 21,5 »
39) Navarra Arturo Vincenzo (classe 1913) » 21 »
40) Rossi Pasquale (ex combattente, ammogliato) . . . . » 20,8 »
41) Bellucci Enrico . . . . . . » 20,5 »
42) Polidori Giovanni (classe 1908) . . » 20,4 »
43) Ranno Tommaso (classe 1913) . . » 20 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2739)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Cervia

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Cervia;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Cervia, nell'ordine appresso indicato:

1) Barbero Antonio, con punti 118 su 150;
2) Gentilucci Emidio, con punti 116 su 150;
3) Dal Bosco Francesco, con punti 114 su 150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato con 2 figli;
4) Picchietti Enrico, con punti 114 su 150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato con un figlio;
5) Pini Giacomo, con punti 114 su 150;
6) Balducci Ottavio, con punti 113 su 150;
7) Tosatti Camillo, con punti 112 su 150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento, coniugato con 2 figli;
8) D'Antino Francesco, con punti 112 su 150;
9) Falleni Nello, con punti 111 su 150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento, coniugato con 3 figli;
10) Iacono Enrico, con punti 111 su 150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento, coniugato.
11) Trevisani Germano, con punti 111 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922;
12) Bordin Emilio, con punti 108 su 150;
13) Natale Antonio, con punti 107 su 150, ex combattente, medaglia d'argento valore militare;
14) Curzi Dino con punti 107 su 150;
15) Cantiello Ugo, con punti 106 su 150, ex combattente, croce merito guerra.
16) Fraiese Vittorio, con punti 106 su 150, iscritto al P.N.F. dal 15 ottobre 1921;
17) Tossi Carlo, con punti 106 su 150, ufficiale complemento, coniugato con 4 figli;
18) Grazioli Emilio, con punti 106 su 150, ufficiale complemento, coniugato con 3 figli;
19) Gandolfo Pietro, con punti 106 su 150;
20) Dosi Adolfo, con punti 105 su 150, ex combattente;
21) Mona Vito Nicola, con punti 105 su 150, coniugato con 5 figli;
22) Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105 su 150;
23) Zito Ludovico, con punti 104 su 150, ex combattente, croce merito guerra;
24) Gaetani Dante, con punti 104 su 150;

25) Russo Nazario Corradino, con punti 103 su 150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento;
26) Bitelli Camillo, con punti 103 su 150, ex combattente, croce merito guerra, con quattro figli, nato 1891;
27) Viverit Domenico, con punti 103 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° gennaio 1920, brevetto Marcia su Roma, coniugato con quattro figli, nato 1900;
28) Gitti Diamante, con punti 103 su 150, coniugato con due figli;
29) Palmieri Alfonso, con punti 103 su 150;
30) Cavallaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido guerra, croce merito guerra;
31) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, ex combattente, croce merito guerra, iscritto P.N.F. dal 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
32) Marino Vincenzo, con punti 102 su 150, iscritto P.N.F. 1° gennaio 1921;
33) Scalera Giuseppe, con punti 102 su 150;
34) Conte Luigi, con punti 101 su 150, invalido guerra;
35) Ferrari Gino, con punti 101 su 150, iscritto P.N.F. 19 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma, ufficiale complemento, coniugato con due figli;
36) Annarumma Gabriele, con punti 101 su 150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento, coniugato;
37) Vasta Rosario, con punti 101 su 150, ufficiale complemento;
38) Straticò Raffaele, con punti 101 su 150;
39) Russo Giovanni, con punti 100 su 150, invalido guerra, medaglia argento valore militare;
40) Bella Francesco, con punti 100 su 150, ex combattente croce merito guerra, ufficiale complemento;
41) Natrella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. 1° febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma;
42) Veneroso Giuseppe, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. 4 novembre 1920, coniugato con 4 figli;
43) Messina Francesco, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. 20 luglio 1921, coniugato con 3 figli;
44) Napolino Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale complemento;
45) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli;
46) Pacentra Severino, con punti 100 su 150, coniugato con un figlio, nato nel 1895;
47) Sala Tenna Giov. Battista, con punti 100 su 150, coniugato con un figlio, nato nel 1899;
48) Montagna Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2740)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Palazzolo sull'Oglio

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 16 febbraio 1940-XVIII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Palazzolo sull'Oglio;
Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Palazzolo sull'Oglio, nell'ordine appresso indicato:

1) Barbero dott. Antonio, con punti 118 su 150;
2) Pini Giacomo, con punti 114 su 150;
3) Bozzini Giulio, con punti 113 su 150;
4) Tricerri Pietro, con punti 111 su 150, due croci merito guerra;
5) Falleni Nello, con punti 111 su 150, croce di guerra;
6) Trevisani Germano, con punti 111 su 150;
7) Bordin Emilio, con punti 108 su 150, croce merito guerra;
8) Vasile Giuseppe, con punti 108 su 150;
9) Natale Antonio, con punti 107 su 150, medaglia argento valore militare, croce merito guerra, encomio solenne;
10) Curzi dott. Dino, con punti 107 su 150;
11) Cantiello Ugo, con punti 106 su 150, croce merito guerra, encomio solenne;
12) Fraiese dott. Vittorio, con punti 106 su 150, iscritto P.N.F. dal 15 ottobre 1921;
13) Tossi Carlo, con punti 106 su 150, ufficiale complemento;
14) Gandolfo Pietro, con punti 106 su 150;
15) Dosi Adolfo, con punti 105 su 150, ex combattente;
16) Grazioli Emilio, con punti 105 su 150, ufficiale complemento;
17) Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105 su 150;
18) Zito dott. Ludovico, con punti 104 su 150, croce merito guerra;
19) Petriccione Alberto, con punti 104 su 150;
20) Bitelli Camillo con punti 103 su 150; croce merito guerra, coniugato con 4 figli, nato il 29 dicembre 1889;
21) Viverit Domenico, con punti 103 su 150, iscritto P.N.F. dal 1° gennaio 1920 con brevetto Marcia su Roma, coniugato con 4 figli, nato il 15 aprile 1900;
22) Gitti dott. Diamente, con punti 103 su 150, coniugato con 2 figli;
23) Pozzoli Goffredo, con punti 103 su 150, coniugato con 1 figlio;
24) Palmieri dott. Alfonso, con punti 103 su 150;
25) Cavallaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido di guerra, croce merito guerra;
26) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, croce merito di guerra; iscritto P.N.F. dal 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
27) Marazzoni dott. Umberto, con punti 102 su 150, coniugato con 10 figli, ex combattente;
28) Marino Vincenzo, con punti 102 su 150, iscritto P.N.F. dal 1° gennaio 1921;
29) Scalera dott. Giuseppe, con punti 102 su 150;
30) Russo dott. Giovanni, con punti 101 su 150, medaglia d'argento valore militare; invalido di guerra;
31) Conte avv. Luigi, con punti 101 su 150, invalido di guerra;
32) Ferrari dott. Gino, con punti 101 su 150, iscritto al P.N.F. dal 19 agosto 1922 con brevetto Marcia su Roma;
33) Vasta dott. Rosario, con punti 101 su 150;
34) Bella dott. Francesco, con punti 100 su 150, croce merito guerra, ufficiale complemento;
35) Natrella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° gennaio 1921 con brevetto Marcia su Roma;
36) Messina dott. Francesco, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 luglio 1921;
37) Napolino dott. Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale complemento;
38) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli;
39) Montagna avv. Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2742)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Domodossola

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 16 febbraio 1940-XVIII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Domodossola;
Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Domodossola, nell'ordine appresso indicato:

1) Barbero dott. Antonio, con punti 118 su 150;
2) Bortolato dott. Secondo, con punti 116 su 150;
3) Guiot Pietro, con punti 114 su 150, medaglia argento valore militare; medaglia bronzo valore militare; due croci merito guerra;
4) Dal Bosco Francesco, con punti 114 su 150;
5) Bozzini Giulio, con punti 113 su 150, croce merito guerra;
6) Pini Giacomo, con punti 113 su 150;
7) Tosatti dott. Camillo, con punti 112 su 150;
8) Tricerri Pietro, con punti 111 su 150, due croci merito guerra;

9) Falleni Nello, con punti 111 su 150, croce di guerra;
10) Trevisani Germano, con punti 111 su 150;
11) Vivalda dott. Alessandro, con punti 110 su 150.
12) Civetta Giuseppe, con punti 108 su 150, orfano di guerra; croce merito di guerra;
13) Bordin Emilio, con punti 108 su 150;
14) Curzi dott. Dino, con punti 107 su 150, ufficiale complemento;
15) Ruppen dott. Giuseppe, con punti 107 su 150;
16) Cantiello Ugo, con punti 106 su 150, croce merito guerra; encomio solenne;
17) Garzonio Piero, con punti 106 su 150, coniugato con 7 figli;
18) Tossi Carlo, con punti 106 su 150, ufficiale di complemento; coniugato con 4 figli;
19) Grazioli Emilio, con punti 106 su 150, ufficiale complemento; coniugato con 3 figli;
20) Gandolfo Pietro, con punti 106 su 150;
21) Dosi Adolfo, con punti 105 su 150, ex combattente, ufficiale complemento;
22) Fraiese dott. Vittorio, con punti 105 su 150, iscritto P.N.F. 15 ottobre 1921;
23) Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105 su 150;
24) Petriccione Alberto, con punti 104 su 150;
25) Russo Nazario Corradino, con punti 103 su 150, croce merito guerra; ufficiale complemento;
26) Bitelli Camillo, con punti 103 su 150, croce merito guerra; coniugato con 4 figli; natò 29 dicembre 1891;
27) Zito dott. Ludovico, con punti 103 su 150, croce merito guerra, coniugato con 4 figli; nato 1° settembre 1894;
28) Viverit Domenico, con punti 103 su 150, inscritto P.N.F. 1° gennaio 1920 con brevetto Marcia su Roma; coniugato con 4 figli; nato 15 aprile 1900;
29) Pozzoli Goffredo, con punti 103 su 150, coniugato con un figlio;
30) Palmieri dott. Alfonso, con punti 103 su 150;
31) Cavallaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido guerra, croce merito guerra;
32) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, croce merito guerra, iscritto P.N.F. 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
33) Morazzoni dott. Umberto, con punti 102 su 150, coniugato con 10 figli, ex combattente;
34) Marino Vincenzo, con punti 102 su 150, iscritto P.N.F. 1° gennaio 1921;
35) Scalera dott. Giuseppe, con punti 102 su 150;
36) Russo dott. Giovanni, con punti 101 su 150, medaglia argento valore militare, invalido di guerra;
37) Ferrari dott. Gino, con punti 101 su 150, iscritto P.N.F. 19 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma;
38) Vasta dott. Rosario, con punti 101 su 150;
39) Bella dott. Francesco, con punti 100 su 150, croce merito guerra, ufficiale complemento;
40) Natrella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. 1° gennaio 1921, brevetto Marcia su Roma;
41) Messina dott. Francesco, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. 20 luglio 1921; coniugato con 3 figli;
42) Andreoletti Luigi, con punti 100 su 150, ex combattente, coniugato con 2 figli;
43) Napolino dott. Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale complemento;
44) Fabris dott. Giuseppe, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli, nato 9 febbraio 1886;
45) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli, nato 5 gennaio 1900;
46) Sala-Tenna Giov. Battista, con punti 100 su 150, coniugato con un figlio, nato il 26 agosto 1899;
47) Roccella dott. Davide, con punti 100 su 150, coniugato con un figlio, nato il 6 marzo 1903;
48) Montagna avv. Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2741)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1938-XVII;
Veduto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Pirotti Caterina	punti	56,81
2. Garaboldi Lina	»	55 —
3. Bertolani Leda	»	54,25
4. Bedulli Eva	»	54,06
5. Quarantani Maria	»	53,12
6. Conta Angiola ved. Margonari	»	51,87
7. Acerbi Angiolina	»	51,68
8. Begnozzi Icilia	»	51,53
9. Lui Pierina	»	51,18
10. Pottenghi Gioconda	»	51,12
11. Ferrari Emilia	»	51 —
12. Battoni Cristina	»	50,81
13. Melchiorri Iride	»	50,68
14. Fiorio Jone	»	50,43
15. Messora Teresina	»	50,12
16. Adami Bruna	»	49,81
17. Bettini Vilma	»	49,12
18. Travaini Rosa	»	46,62
19. Tomaselli Erminia	»	46,50
20. Nuvolini Gentile	»	46,50
21. Margonari Danila	»	45,96
22. Casarini Luisa	»	43,87
23. Benatti Maddalena	»	42,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 9 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Veduto il proprio decreto odierno, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1938-XVII;
Veduto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per i posti indicati a fianco di ognuna di esse:

1. Pirotti Caterina - Villimpenta;
2. Garaboldi Lina - Borgofranco sul Po;
3. Bertolani Leda - Quingentole;
4. Bedulli Eva - Moglia (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 9 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2733)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.